



5506

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e in particolare, l’articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, recante “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*” e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 5-bis concernenti le Zone economiche speciali “ZES”;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;

VISTO l’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”, e, in particolare, l’articolo 9 concernente l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno denominata ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, e, in particolare:

- il comma 2, che istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES", alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034;

- il comma 4, in base al quale il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale, assegnato alla Struttura di missione ZES, è individuato, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;

- il comma 5, che prevede che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123"*;

- il comma 8, che stabilisce che *"A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista"*;

- il comma 9 che prevede l'obbligo dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 di trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico;

VISTO l'articolo 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 124 del 2023 secondo il quale *"Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura”;

VISTO, infine, l'articolo 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, che, per lo svolgimento delle attività previste dal comma 2 del medesimo articolo, ridefinisce, a far data dal 1° gennaio 2024, l'ambito delle competenze dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2023, con numero 3066, recante l'istituzione della Struttura di missione ZES, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio ministri 20 novembre 2023 che, ai commi 1 e 2, prevede il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2024, alla Struttura di missione ZES delle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6 - bis, del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e la conseguente cessazione dei predetti Commissari dall'incarico a decorrere dalla medesima data;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO necessario assicurare la piena operatività della Struttura di missione ZES mediante il completamento dei procedimenti di individuazione dell'unità di personale assegnate alla predetta Struttura di missione e provenienti da pubbliche amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO necessario, anche sulla base delle relazioni inviate, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 124 del 2023, consentire la definizione da parte dei Commissari straordinari dei procedimenti in corso e che si trovano in una fase istruttoria molto avanzata, nonché garantire un ordinato e graduale passaggio di consegne tra i predetti Commissari straordinari e la Struttura di missione ZES, anche mediante forme di confronto e di interlocuzione diretta tra i citati Commissari straordinari e il Coordinatore della Struttura di missione ZES;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare una nuova data per l'integrale trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni e delle attività già di titolarità dei predetti Commissari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2023, nonché per la cessazione degli incarichi conferiti ai Commissari straordinari e alle relative strutture di supporto, ai sensi e per gli effetti del comma 8 del medesimo articolo 10;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

(Operatività della Struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES")

1. Al fine di assicurare la piena operatività della Struttura di missione ZES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, la definizione dei procedimenti in corso, nonché un ordinato e graduale passaggio di consegne tra i Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6 - bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2024".

2. In relazione agli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 10, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri finanziari derivanti dal presente decreto sono pari complessivamente ad euro 469.495,00, di cui 289.495,00 euro, per i costi relativi al personale comandato, a valere sulle risorse individuate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023 e 180.000,00 euro, per i compensi dei commissari, a valere sulle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 DIC. 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 15

Roma, 3/1/24

IL REVISORE

S. N. Melini

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

Si attesta che il provvedimento numero SN del 29/12/2023, con oggetto PRESIDENZA - DPCM del 29 dicembre 2023 - Modifiche al DPCM 20/11/2023 - concernente l'istituzione della struttura di missione denominata "Struttura di missione ZES" pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0000351 - Ingresso - 04/01/2024 - 14:07 ed è stato ammesso alla registrazione il 09/01/2024 n. 91

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI